

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO – C.U. n. 14 del 16 Maggio 2019**

Riunione del 9 Maggio 2019

Presidente           Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti        Avv. Fabio Gullotta  
                          Avv. Giulia Mennuni

**CSA13/2018/2019 - Appello del sodalizio Volley Milano S.r.l. avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale C.U. n. 3 del 14 aprile 2019 (squalifica per otto giornate dell'atleta Orduna Santiago e di due giornate dell'atleta Dzavoronok Donovan).**

La CSA

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Ascoltati in udienza l'atleta Orduna e il Difensore delle parti appellanti;
- Letto il reclamo con cui si lamenta che le condotte addebitate agli atleti non troverebbero riscontro nel reale svolgimento dei fatti, per la ricostruzione dei quali la società istante ha allegato numerose riprese filmate degli episodi contestati;
- Rilevato che, con riferimento all'atleta Orduna Santiago, il rapporto del primo arbitro sulla gara, pur riferendo di un comportamento scorretto tenuto da parte dello stesso, nulla aggiunge sul punto, senza quindi indicare quale condotta nello specifico l'atleta avrebbe posto in essere;
- Considerato che l'Orduna riferisce sì di aver tenuto un comportamento provocatorio e ingiurioso nei confronti dell'atleta Aleksandar Atanasjievic, ma contesta di avere sputato all'avversario, come invece a lui addebitato dal Giudice Sportivo;
- Rilevato che il primo arbitro della gara, ascoltato a chiarimenti, ha dichiarato da un lato di non avere certezza che l'Orduna abbia effettivamente indirizzato uno sputo verso l'atleta Atanasjievic (avendone avuto solo l'"impressione") e, dall'altro, che l'ammissione di colpa e le scuse presentate dopo la gara, mai ricondotte all'episodio dello sputo, erano state invece relazionate dall'Orduna ai soli comportamenti qui sopra descritti proprio perché da lui per primo ritenuti scorretti e sconvenienti;
- Ritenuto che la ricostruzione alternativa dei fatti offerta dall'atleta e dalla società appellante trovi altresì riscontro nei filmati video dalla stessa prodotti, dovendosi quindi ridurre ad equità la sanzione irrogata dal primo Giudice a carico dell'Orduna anche in ragione dell'incensuratezza dell'atleta;

- Rilevato infine che, anche con riferimento all'atleta Dzavoronok Donovan, nè dal rapporto del primo arbitro nè dai video sopra citati emerge alcun tentativo di aggressione da parte dello stesso nei confronti dell'Atanasjjevic, essendosi il Donovan limitato a cercare un confronto solo verbale con alcuni giocatori avversari;

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione a carico dell'atleta Santiago Orduna a quattro giornate di squalifica ed annulla la sanzione a carico dell'atleta Dzavoronok Donovan.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO il 16 Maggio 2019